



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

Codice ente: **11503**
DELIBERAZIONE N° 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 (ART. 1, COMMA 683 LEGGE N. 147 DEL 27.12.2013)

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza e viene trasmessa in streaming sulla piattaforma marnate.consiglicloud.it.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SCAZZOSI MARCO	X	
BONFANTI ALESSANDRO	X	
ANASTASI VINCENZO	X	
POMARO DENIS		X
CALAMARI LUCA	X	
CANAVESI DONATA	X	
QUAINI GLORIA		X
RAIMONDI DEBORAH	X	
CISARI ERIKA	X	
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LIGUORI SARA		X
VERGANI LUCA		X

TOTALE PRESENTI: **9**
TOTALE ASSENTI: **4**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. DOMENICO ANTONIO SALVATORE D'ONOFRIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno **Roberto POZZOLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO SCAZZOSI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 del 30/07/2026

Proposta n.33 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 (ART. 1, COMMA 683 LEGGE N. 147 DEL 27.12.2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*, il quale al comma 2 prevede che *«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*
(Omissis)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; (Omissis)»;
- il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. *“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*, ed, in particolare l’art. 52 a disciplina della *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni* il quale al comma 1 dispone che *«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»*;
- la L. 27/07/2000, n. 212 *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*;
- la L. 23/12/2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”* ed in particolare l’art. 53 *“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”* il quale, al comma 16, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. Finanziaria 2002), dispone che *«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento»*;
- la L. 27/12/2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare l’art. 1, comma 169, il quale dispone che:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. 28/06/2019, n. 58, ed in particolare l’art. 13 recante *Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*, al:
**comma 15, prevede, che: *«15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis).»*;
**comma 15-ter dispone che:

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.» ed, in particolare, l'art. 2 «Tariffa di riferimento», al comma 2 prevede che:
«2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.»;
- la L. 27/12/2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ed in particolare l'art. 1, commi 639, 651, 654, 668, e 688 dispone:
 - *) comma 639: «639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;
 - *) comma 651: «651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
 - *) comma 654: «654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;
 - *) comma 683: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (Omissis).»;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
- la L. 27/12/2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed, in particolare, l'art. 1 comma 527 che prevede:
«527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (n.d.r. ossia «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, (Omissis)»;

- la L. 27/12/2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* ed in particolare l'art. 1, comma 738, il quale dispone che: *«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;
- il D.L. 30/12/2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, così come convertito con modificazioni in L. 25/02/2022, n. 15 e, in particolare l'art. 3 *“Proroga di termini in materia economica e finanziaria”* che al comma 5-quinquies, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 677, della L. 199/2025, espressamente dispone che: *«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*.
- Il D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24 *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*;
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15 giugno 2001 e n. 39 del 2 agosto 2001, vistata dall'Organo Regionale di Controllo di Milano in data 8 agosto 2001, atti n. 234; modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 2 del 20 febbraio 2004, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 n. 49 del 28 novembre 2009, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 n. 3 del 25 febbraio 2011, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente *Regolamento per la disciplina delle entrate comunali*, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 6.08.1998;
- il vigente *Regolamento di Contabilità* approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 27 giugno 1996 vistata dall'Organo Regionale di Controllo di Milano il 24 luglio 1996, atti n. 41399 pubblicata all'Albo Pretorio dal 9 al 24 luglio 1996 e ripubblicata dal 13 al 28 dicembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente *Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)* approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 11.03.2023 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28.04.2025;
- la deliberazione di C.C. n. 42 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e i relativi allegati;

VISTI altresì i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n. 43/2025/R/RIF del 12/02/2025 recante *Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani*;
- la deliberazione n. 57/2025/R/RIF del 18/02/2025 recante *Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*

- la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1/04/2025 recante *Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;*
- il documento per la consultazione n. 180/2025/R/RIF del 15/04/2025, recante *Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti;*
- il documento per la consultazione n. 249/2025/R/RIF del 10/06/2025 recante *Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) -Orientamenti finali;*
- la deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025 recante *Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO;*
- la deliberazione n. 373/2025/R/RIF del 29/07/2025 recante *Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani;*
- la deliberazione n. 374/2025/R/RIF del 29/07/2025 recante *Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF;*
- la deliberazione n. 396/2025/R/RIF del 5/08/2025, recante *Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti e il relativo Allegato A (TICSER);*
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, recante *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;*
- la deliberazione n. 02/2026/R/COM del 20/01/2026 recante *Aggiornamento dei valori soglia dell'isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026*

PRESO ATTO che con circolare n. 2/MF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economie e delle Finanze ad oggetto: «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» il Ministero ha, tra l'altro, chiarito che:

«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»;

DATO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 30.04.2026, ha approvato la PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) - DELIBERA ARERA N. 397/R/RIF DEL 5.08.2025 - METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 42 del 20.12.2025, ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati, nel rispetto del termine di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

RITENUTO ripartire i costi totali del PEF per l'anno 2026 in base al metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27/04/1999) tra utenze domestiche e non domestiche con la seguente percentuale:

- Domestiche: 68%
- Non domestiche: 32%

DATO ATTO CHE;

- sono stati adottati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;
- i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO, inoltre, che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Varese, pari al 5%, come da comunicazione pervenuta in data 24.12.2025 prot. n. 17573;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI, che sono integralmente riportate nei prospetti che seguono:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. occupanti	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
<i>Famiglie con 1 componente</i>	0,45	84,61
<i>Famiglie con 2 componenti</i>	0,53	155,11
<i>Famiglie con 3 componenti</i>	0,59	188,02
<i>Famiglie con 4 componenti</i>	0,64	235,02
<i>Famiglie con 5 componenti</i>	0,69	272,63
<i>Famiglie con 6 o più componenti</i>	0,73	319,63

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo attività	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa finale €/mq
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	0,49	1,16	1,65
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	0,18	0,36	0,54
3	<i>Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</i>	0,73	1,91	2,64
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	1,61	3,13	4,74
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	0,71	1,36	2,07
6	<i>Sale esposizioni, autosaloni</i>	0,79	1,26	2,05
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	1,87	3,63	5,50
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	1,28	2,49	3,77
9	<i>Carceri, case di cura e di riposo, caserme</i>	1,45	2,81	4,26
10	<i>Ospedali</i>	1,52	2,93	4,45

11	<i>Agenzie e uffici</i>	2,04	3,88	5,92
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	1,12	2,18	3,3
13	<i>Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</i>	1,72	3,34	5,06
14	<i>Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</i>	1,86	3,61	5,47
15	<i>Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</i>	1,00	1,95	2,95
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli settimanali</i>	1,97	3,81	5,78
17	<i>Barbiere, estetista, parrucchiere</i>	1,81	3,04	4,85
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	1,41	2,73	4,14
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	1,47	2,60	4,07
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	0,55	2,56	3,11
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	1,42	2,74	4,16
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo</i>	6,81	12,44	19,25
23	<i>Mense, birrerie, hamburgerie</i>	5,50	11,28	16,78
24	<i>Bar, caffè, pasticceria, gelateria</i>	5,99	10,42	16,41
25	<i>Generi alimentari (macellerie, pane, pasta, salumi e formaggi, supermercati</i>	2,47	6,37	8,84
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	2,86	6,19	9,05
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	8,76	13,60	22,36
28	<i>Ipermercati di genere misti</i>	3,91	5,80	9,71
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari settimanali</i>	7,42	13,02	20,44
30	<i>Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi</i>	2,06	4,02	6,08

2. di stabilire che:

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia pari al 5%;
- dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza, in base alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 e alla deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e quantificate come segue:
**€ 0,10 euro/utenza per la componente □□1,□ a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
**€ 1,50 euro/utenza per la componente □□2,□ a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
**€ 6,00 euro/utenza per la componente □□3,□, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma IV, del D.L. vo 267/00;
Considerata l'urgenza di provvedere,
Con voti espressi, per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 del 30/07/2026

Visti

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazione, ed in particolare:
*) L'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*;

...O M I S S I S...

Concessa, dal Sig. Sindaco, la parola all'Assessore alla partita perché illustri il capo in trattazione.

Effettuata la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta l'allegazione al verbale.

Dato atto che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sulla piattaforma marnate.consiglicloud.it del Comune di Marnate, accessibile dall'home page del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marnate.va.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. 7 voti favorevoli, n. **0** contrari, n. **2** astenuti (i Consiglieri: Avv. Maria Elisabetta GALLI, Sig. Pierpaolo DAL ZOTTO BELLUSCO), espressi in forma palese per alzata di mano da n. **9** Consiglieri presenti, di cui n. **7** votanti.

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 (ART. 1, COMMA 683 LEGGE N. 147 DEL 27.12.2013) come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.L. vo 267/00;

Con n. 7 voti favorevoli, n. **0** contrari, n. **2** astenuti (i Consiglieri: Avv. Maria Elisabetta GALLI, Sig. Pierpaolo DAL ZOTTO BELLUSCO), espressi in forma palese per alzata di mano da n. **9** Consiglieri presenti, di cui n. **7** votanti.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Marco Scazzosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Antonio Salvatore D'Onofrio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.